LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1963

con cui si autorizza la Repubblica federale di Germania a mantenere le misure di salvaguardia all'importazione di granoturco, di miglio e di sorgo

(Il testo tedesco è il solo facente fede)

(63/553/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare l'articolo 22, paragrafo 2 (1),

Previa consultazione degli Stati membri nell'ambito del Comitato di gestione,

Considerando che il Governo della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, il 1° ottobre 1963, le misure di salvaguardia che esso ha deciso di applicare a decorrere dal 1° ottobre 1963 ; che tali misure consistono nella sospensione dal 1° ottobre 1963 del rilascio di titoli d'importazione per il granoturco, il sorgo, il miglio e i prodotti fabbricati con tali prodotti di base, di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 19 del Consiglio ;

Considerando che, dato che i prezzi franco frontiera per il granoturco, il sorgo e il miglio del vecchio raccolto in provenienza dalla Francia, erano superiori al prezzo d'entrata, la Commissione non aveva stabilito prezzi franco frontiera per tali prodotti, nella propria decisione del 27 settembre 1963; che ne risultava, per l'importazione di tali prodotti dalla Francia verso la Repubblica federale di Germania, un prelievo pari a 0 ; che, non essendo noto il livello dei prezzi per il nuovo raccolto in Francia, la suddetta decisione non aveva tenuto conto dell'incidenza sulla formazione dei prezzi sul mercato francese dei prezzi validi per il nuovo raccolto ;

Considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 31/63/CEE del Consiglio (2), la determinazione in anticipo dei prelievi applicabili al granoturco, vietata per le importazioni da effettuare nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, può essere richiesta a decorrere dal 1° ottobre per le importazioni da effettuare nel mese di gennaio ; che è stato pertanto possibile nella Repubblica federale di Germania chiedere la determinazione in anticipo di un prelievo pari a 0 per le importazioni di granoturco da effettuare nel mese di gennaio ;

Considerando che il 1° ottobre 1963 sono state inoltrate presso i servizi competenti della Repubblica federale di Germania richieste per il rilascio di titoli d'importazione con determinazione in anticipo del prelievo per quantitativi molto considerevoli ; che l'accettazione di tali richieste avrebbe determinato l'importazione nella Repubblica federale, durante il mese di gennaio, di ingenti quantitativi di granoturco a prezzi nettamente inferiori al prezzo d'entrata ;

Considerando che, di conseguenza, il mercato tedesco dei cereali sarebbe stato minacciato da forti perturbazioni tali da poter compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato ;

Considerando che la sospensione del rilascio di titoli d'importazione per il granoturco dal 1° ottobre, decisa dal Governo della Repubblica federale, sembra la misura più adeguata per ovviare a tale situazione ; che tale misura può essere legittimamente applicata anche ai prodotti fabbricati a base di granoturco, nonchè al miglio, al sorgo e ai relativi prodotti di trasformazione, dato che per questi ultimi prodotti esiste lo stesso pericolo di determinazione in anticipo di un prelievo o dell'elemento mobile del prelievo pari a 0 ;

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 993/62.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 59 del 12 aprile 1963, pag. 1225/63.

Considerando che la misura relativa alla sospensione del rilascio dei titoli d'importazione deve essere mantenuta per il periodo strettamente necessario allo scopo di poter evitare le perturbazioni summenzionate ; che la Commissione ha stabilito il 1° ottobre 1963 un nuovo prezzo franco frontiera applicabile a decorrere dal 2 ottobre 1963 ; ma che, in considerazione dei termini necessari per l'applicazione delle misure di salvaguardia, la data del 4 ottobre può essere fissata come data al termine della quale tali misure dovranno essere abolite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le Repubblica federale di Germania è autorizzata a mantenere fino al 4 ottobre incluso la misura di salvaguardia notificata alla Commissione il 1° ottobre 1963 consistente nella sospensione — a decorrere dal 1° ottobre 1963 — del rilascio di titoli d'importazione all'importazione di granoturco, di sorgo e di miglio, nonchè dei prodotti fabbricati con tali prodotti di base di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 19 del Consiglio, in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi.

Articolo 2

La presente decisione è valida fino al 4 ottobre 1963.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN